



CITTA' DI LOCRI

Provincia di Reggio Calabria

ORDINANZA n° 17 /2014 - PROT. n° 10261 DEL 17 GIU. 2014

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza n° 01/2013, del 17.01.2013, Prot. Gen. n° 1337, a firma del Commissario Prefettizio - dott/ssa Francesca Crea, con la quale ha riordinato parte del mercato settimanale, settore non alimentare;

Preso atto che sulla Via Cosmano di questo Comune, tra le intersezioni con le vie Tevere e Provinciale, dalle ore 06,00 sino alle ore 14,30, di ogni venerdì, sono collocati commercianti ambulanti che frequentano il mercato (Settore non alimentare);

Premesso che nel tratto della via predetta è ubicato il palazzo che ospita il Gruppo, il Comando e la Stazione Carabinieri di Locri, nonché vi è in via di esecuzione il nuovo Palazzo di Giustizia;

Considerato, inoltre, che a seguito dell'apertura della nuova strada statale 106, la "via Provinciale", che incrocia con via Cosmano, è diventata arteria ad alta intensità di traffico veicolare e quindi la presenza del mercato settimanale crea pericolo ed ostacolo alla viabilità;

Vista la direttiva, giusto Prot. Gen. n° 9530/2014, datata 04.06.2014, con la quale è stato dato atto di indirizzo ai Responsabili delle Aree/Servizi, di formulare una nuova proposta che consenta il trasferimento degli ambulanti che frequentano il mercato settimanale del venerdì (Settore non alimentare) in un sito idoneo per come da precedente indirizzo verbale o in alternativa sospenderlo a far data del 21 giugno 2014;

Preso atto che i Dirigenti e/o Loro referenti delle Aree e dei Servizi coinvolti, ognuno per le loro competenze, hanno effettuato vari sopralluoghi su tutto il territorio della Città e hanno relazionato in merito, giusta nota n° 9617/2014, del 05.06.2014, nella quale sono riportati i siti che potenzialmente potrebbe ospitare gli ambulanti del mercato in questione;

Vista la nota n° 9700/2014, del 07.06.2014, con la quale i Responsabili delle Aree e Servizi, ognuno per le proprie competenze, hanno evidenziato i siti per l'eventuale trasferimento provvisorio del mercato di che trattasi e gli atti consequenziali da formare;

Visto il verbale della Conferenza dei servizi riunitisi il giorno 13.06.2014 e trasmessa alla Segreteria del Sig. Sindaco, con Prot. Gen. n° 10232, del 16.06.2014, dove i componenti, dopo ampi scambi di vedute, hanno indicato quale Zona idonea per potere trasferire in via provvisoria il mercato settimanale del venerdì (settore non alimentare) la via I^a Trav. Marconi (Vialone), tra le intersezioni con via Marconi e via Cosmano;

Considerato che in tempi remoti il suddetto mercato era stato ubicato sulla via oggi scelta;

Considerato che per attrezzare la zona, da adibire al mercato settimanale del venerdì (settore non alimentare), come previsto dalle vigenti disposizioni di legge, non vi sono le necessarie risorse finanziarie, né i tempi tecnici per rispettare la data del 21 giugno 2014;

Considerato che esistono motivi indifferibili ed urgenti per garantire il transito veicolare;

Visto il D.Lgs. 114/1998;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n° 18 dell'11 giugno 1999;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, a far data del **21 giugno 2014** e sino a nuove disposizioni, la sospensione provvisoria del mercato settimanale del venerdì (settore non alimentare).

DEMANDA

1. Agli Organi di Polizia Stradale di cui agli art. 11 e 12 del C.d.S., competenti territorialmente, di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.
2. Al Servizio - Affari Generali (Ufficio Messi), la pubblicazione del presente provvedimento mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale,
3. Alla Polizia Locale:
 - la notifica della presente Ordinanza ai commercianti ambulanti che frequentano il mercato settimanale (Settore non Alimentare);
 - di rendere noto ai proprietari, locatori e possessori degli immobili posti sulle via interessata, mediante avviso pubblico da affiggere negli esercizi pubblici e nei luoghi di maggior affluenza.
4. Agli organi di polizia stradale e di pubblica sicurezza aventi competenza sul territorio interessato di osservare e fare osservare il presente provvedimento.
 - Compagnia Carabinieri di Locri;
 - Stazione Carabinieri di Locri;
 - Compagnia G.d.F. di Locri;
 - Commissariato di P.S. di Siderno;
 - Corpo Forestale dello Stato di Locri;
 - Ospedale Civile di Locri

Per opportuna conoscenza:

- 1)- Ill.mo Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri -Colonnello Lorenzo Falferi- di Reggio Calabria;
- 2)- Ill.mo Sig. Comandante -Colonnello Giuseppe De Magistris- del "Gruppo Carabinieri Locri";
- 3)- Ill.mo Sig. Comandante -Cap. Nico Blanco- della Compagnia Carabinieri di Locri.

AVVISA

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'Art. 159, lett. A) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.

COMUNICA

- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D. Lgs. 285/92 e ss. mm.ii. (nuovo codice della strada) al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'art. 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- ai sensi dell'art. 3, 4° della legge 7 agosto 1990, n°241 contenente " Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Reggio Calabria entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

7 GIU. 2014



Il Sindaco
-dr. Giovanni Calabrese-